



*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO l'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- VISTO l'articolo 1, comma 83-bis, della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale: *«Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, PNRR M4 C1 - Riforma 1.3.- Registrato alla Corte dei Conti con n.2196 il 02/08/2023;
- VISTO l'articolo 1, comma 83-quater della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 -quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 luglio 2024, n. 151 di definizione dall'anno scolastico 2024/2025 dei parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall'insegnamento per attività di collaborazione nello





Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, registrato dalla Corte dei conti al n. 2323 in data 27 agosto 2024;

- VISTO l'art. 1 del decreto-legge 16 gennaio 2025, n.1 che ha introdotto i commi 83-*quinquies*, 83-*sexies*, 83-*septies* e 83-*octies* all'art.1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.107, al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTO l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/2025 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che abroga il decreto-legge 16 gennaio 2025, n.1 prevedendo che “*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025*”;
- VISTO che al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'art. 9-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, dopo il comma 83-*quater* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha inserito i commi da 83-*quinquies* a 83-*octies*;
- VISTO l'articolo 1, comma 83-*quinquies* della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo il quale, al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 «*Riorganizzazione del sistema scolastico*» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno scolastico 2025/2026, “*a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater* del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025*”;





Al Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO

l'articolo 1, comma 83-*sexies* della legge 13 luglio 2015, n. 107, in base al quale “*Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.*”;

CONSIDERATO

che nella Relazione tecnica bollinata del decreto-legge 16 gennaio 2025, n.1 è quantificato il numero di sedi aggiuntive previste per l'anno scolastico 2025/2026 in attuazione dell'articolo 1, comma 83-*sexies* della legge 107/2015 per ciascuna Regione, destinando a ciascuna delle medesime le eventuali corrispondenti risorse per ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater* in caso di mancata attivazione delle predette sedi aggiuntive;

CONSIDERATO

che nella medesima Relazione tecnica bollinata del decreto-legge 16 gennaio 2025, n.1 è chiarito che “*Al 30 dicembre 2024, hanno provveduto all'adozione del dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2025/2026 in conformità al contingente del citato DI n. 127/2023 tutte le regioni tranne Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria (...)*”;

CONSIDERATO

che le sopra citate regioni Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria hanno esercitato la facoltà di cui al comma 83-*sexies*, usufruendo, pienamente o in parte, della possibilità di attivare per il solo anno 2025/2026 un ulteriore numero di autonomie scolastiche in applicazione del comma 83-*sexies*, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 e che pertanto non può trovare applicazione la previsione del terzo periodo





Al Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

del medesimo comma secondo cui *“In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies”*;

CONSIDERATO che nella già richiamata Relazione tecnica bollinata del DL n. 1/2025 ai fini della determinazione del numero degli ulteriori esoneri concedibili per l'anno scolastico 2025/2026 è stata indicata una spesa mensile l.s. per docente supplente pari a 3.530,36 € e sono stati pertanto quantificati in 14.121,46 € gli oneri per il periodo settembre-dicembre 2025 e in 21.182,19 € gli oneri per il periodo gennaio-giugno 2026;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire la continuità didattica ed amministrativa con riferimento agli esoneri o semiesoneri concessi per anno scolastico per il buon andamento dell'attività scolastica;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di dirigenti scolastici;

VISTO l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge*





Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 7 agosto 2024;

VISTO che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 83-quinquies della legge 13 luglio 2015, n. 107, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2025, n. 20;

CONSIDERATO che occorre pertanto aggiornare il decreto 26 luglio 2024, n. 151;

ACQUISITO il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto aggiorna integrandolo il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.151 del 26 luglio 2024 limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, in applicazione dell'art. 1, comma 83-*quinquies*, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 2

(Ulteriori posizioni di esoneri e/o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche delle Regioni che per l'anno scolastico 2025/2026 hanno adottato la delibera di dimensionamento in conformità al contingente del DI n. 127/2023)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle sole Regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto ai contingenti definiti per ciascuna Regione dal DI 30 giugno 2023, n. 127, sono messe a disposizione le corrispondenti economie per la concessione di ulteriori 254,5 posizioni di esonero dall'insegnamento rispetto al contingente complessivo nazionale determinato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.151 del 26 luglio 2024.
2. Il contingente di cui al precedente comma è ripartito tra le Regioni come da seguente tabella:

Regioni che per l'a.s. 2025/2026 hanno adottato il piano di dimensionamento scolastico in conformità al contingente del DI n. 127/2023	Numero esoneri ulteriori per l'a.s. 2025/2026
Abruzzo	9
Basilicata	4
Calabria	15
Friuli-Venezia Giulia (scuole italiane)	7
Lazio	37
Liguria	9
Lombardia	60
Marche	11
Molise	2
Puglia	31
Sicilia	38,5
Veneto	31
Totale	254,5





Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

3. Con riferimento ai parametri, criteri e modalità di individuazione delle istituzioni scolastiche che possono chiedere agli Uffici scolastici regionali la concessione degli ulteriori esoneri o dei semiesoneri nel limite del contingente di cui al presente articolo e per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.151 del 26 luglio 2024.

Articolo 3

(Norme finali)

1. Il presente decreto integra limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 il DM 26 luglio 2024, n. 151. Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati sui capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04 e Capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del comparto scuola. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Giuseppe Valditara

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giancarlo Giorgetti

